



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI “TARES”

Adottato con delibera del Consiglio Comunale del/.../..... n°...



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

INDICE

Art. 1 – Istituzione del tributo	pag.	3
Art. 2 – Presupposto e ambito di applicazione del tributo	pag.	3
Art. 3 – Soggetti passivi	pag.	3
Art. 4 – Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione	pag.	5
Art. 5 – Commisurazione del tributo	pag.	6
Art. 6 – Determinazione del tributo	pag.	6
Art. 7 – Classificazione delle categorie dei locali e delle aree	pag.	7
Art. 8 – Riduzione del tributo	pag.	7
Art. 9 – Esclusione oggettiva e esenzione del tributo	pag.	8
Art. 10 – Particolari situazioni di tributo	pag.	9
Art. 11 – Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico	pag.	10
Art. 12 – Obbligo di dichiarazione	pag.	11
Art. 13 – Contenuto e presentazione della dichiarazione	pag.	11
Art. 14 – Poteri del comune	pag.	12
Art. 15 – Accertamento	pag.	13
Art. 16 – Sanzioni	pag.	13
Art. 17 – Riscossione	pag.	14
Art. 18 – Interessi	pag.	15
Art. 19 – Rimborsi	pag.	15
Art. 20 – Somme di modesto ammontare	pag.	15
Art. 21 – Contenzioso	pag.	16
Art. 22 – Tributo giornaliero	pag.	16
Art. 23 – Presupposto della maggiorazione	pag.	17
Art. 24 – Aliquote	pag.	17
Art. 25 – Clausola di adeguamento	pag.	17
Art. 26 – Disposizioni transitorie	pag.	18
Art. 27 – Disposizioni per l'anno 2013	pag.	18
Art. 28 – Entrata in vigore	pag.	18
ALLEGATO A	pag.	19



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

Art. 1

Istituzione del tributo

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il *tributo comunale sui rifiuti e sui servizi*, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, e dei costi relativi ai servizi indivisibili, previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e s.m.i., e dal decreto legge del 8 aprile 2013 n.35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, nonché dal D.L. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modifiche in Legge 28 ottobre 2013, n. 214, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. La disciplina del tributo di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed alla copertura dei costi dei servizi indivisibili del comune.

Art. 2

Presupposto e ambito di applicazione del tributo

1. Il tributo è applicato nei confronti di chiunque occupi, conduca ovvero detenga locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, costituenti utenze, esistenti sul territorio Comunale.

2. Il tributo è dovuto anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tale fine l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.

3. Il tributo è altresì dovuto per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà.

4. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione del tributo, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto in via principale da coloro che occupano o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione del tributo medesimo ai sensi del precedente art. 2.



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

2. Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:

- ✚ per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
- ✚ per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario del tributo rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento del tributo i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario del tributo rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

6. Nel caso di sub-affitto, il soggetto destinatario del tributo rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.

7. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

9. Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce é responsabile del versamento tributo dovuto per i locali e le aree scoperte non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Art. 4

Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffe di riferimento commisurate ad anno solare e/o a frazione di esso con unità temporale pari alla giornata, cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte di chi possiede o detiene locali e aree scoperte.

2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione da parte dell'utenza.

3. L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione del tributo, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione.

4. La comunicazione di inizio dell'utenza dovrà pervenire al gestore del servizio individuato entro i 60 giorni successivi alla data di inizio. Nel caso in cui detta comunicazione dovesse pervenire in ritardo sarà dovuta la penalità di cui all'art. 16 comma quattro.

5. La cessazione del possesso e della detenzione, dei locali ed aree, dà diritto alla cessazione a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione se comunicata entro il termine di 60 giorni; trascorso tale termine verrà applicata la penalità di cui all'art.16 comma cinque. Per la cessazione presentata al di fuori del termine di 60 giorni la decorrenza non potrà mai riguardare annualità precedenti quelli della comunicazione, tranne nei casi sia dimostrata dall'interessato, o verificata d'ufficio, la situazione di una doppia iscrizione per il medesimo immobile.

6. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione del tributo di riferimento (modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte), dovranno essere comunicati entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.

7. Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione del tributo di riferimento, ivi compresi quelli previsti dal successivo art. 13 comma 4, avranno effetto con decorrenza dal giorno dell'intervenuta variazione se la comunicazione perviene entro il termine di cui al comma precedente.

In caso di comunicazione pervenuta oltre il termine di cui al comma precedente gli effetti della variazione avranno la seguente decorrenza:

- dal primo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di variazione se detta variazione decrementa il tributo dovuto;



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

- dal giorno dell'intervenuta variazione se detta variazione incrementa il tributo dovuto, con l'applicazione della penalità di cui all'art. 16 comma sei.

Art. 5

Commisurazione del tributo

1. La superficie calpestabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità edilizia, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.

2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato successivo.

3. La misurazione è esclusivamente relativa a locali ed aree scoperte di cui all'articolo 2 del presente regolamento ove si producano, o possono prodursi, rifiuti urbani e assimilati.

4. Le superfici coperte ad uso soffitta, magazzino, cantina, legnaia, sottotetto o ripostiglio sono computabili solo per la parte di superficie con altezza superiore al metro e mezzo.

5. Alle superfici calpestabile di aree scoperte si applica un coefficiente di riduzione pari al 50%.

6. Per le utenze non domestiche di seguito elencate le quali dimostrino con documentazione di produrre anche rifiuti pericolosi, o tossici nocivi o speciali non assimilati agli r.s.u., e per le quali risulta difficile determinare la superficie in cui si producono tali rifiuti, si applica la percentuale di riduzione del 20% rispetto alla superficie su cui l'attività viene svolta:

Carrozzerie, Autofficine, Autofficine di elettrauto, Cantieri navali, Ambulatori dentistici ed odontotecnici, Distributori carburante, Fabbri, Falegnamerie, Galvanotecnici, Gommisti, Lavanderie, Marmisti, Officine in genere, Ospedali e Case di Cura, Tintorie, Tipografie, Vernicerie, Vetrerie.

Art. 6

Determinazione del tributo sui rifiuti

1. I valori del tributo, per singola categoria, sia per la quota fissa che per la quota variabile, sono definiti con decorrenza annuale, dal 1° gennaio di ogni esercizio, con deliberazione della Giunta comunale.

2. Il gettito complessivo annuo del tributo dovrà garantire la completa copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. La gestione della applicazione del tributo in forza dell'art. 14 e s.m.i. è stata affidata con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 4 giugno 2013 al soggetto gestore del servizio dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Quarto d'Altino.



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

4. Il tributo di riferimento è costituito da una quota fissa, relativa alla sussistenza del servizio, e da una quota variabile, relativa alla produzione presuntiva di ciascuna singola utenza.
5. I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) del tributo, sono determinati dal Comune sulla scorta dell' applicazione dei coefficienti e del metodo normalizzato, di cui al D.P.R. n. 158/99.
6. Il tributo per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari e secondari (fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata secondo le modalità da concordarsi con il Gestore) di cui all'art. 221 comma 10 del D.Lgs. 152/2006 e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi relativi rispetto ai quali il Tributo non determina alcuna erogazione del servizio.

Art. 7

Classificazione delle categorie dei locali e delle aree

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla scorta dell' applicazione dei coefficienti e del metodo previsto dal D.P.R. n. 158/99.
2. La classificazione delle categorie è quella prevista nella tabella allegata al presente regolamento. Le attività non comprese nell'elencazione sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione rifiuti.
3. Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività.
4. Per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti il Comune può individuare delle categorie e delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99.
5. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, il tributo da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Art. 8

Riduzioni del tributo

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito e attivato.



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

2. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di Servizio, il tributo è soggetto ad un coefficiente di riduzione dello 0,7.

Tale condizione dovrà essere fatta constatare mediante diffida scritta al soggetto gestore. Gli effetti avranno decorrenza dal giorno successivo alla data di pervenimento della comunicazione e/o diffida del gestore.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione del tributo.

4. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di tributo relativo al periodo di interruzione del servizio, previa la documentazione della spesa sostenuta.

Art. 9




Esclusione oggettiva e esenzione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti.

2. Sono escluse dalla determinazione del tributo le centrali termiche e i locali riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: cabine elettriche, vani ascensori, i locali di celle frigorifere ed i locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana e i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o qualora tale situazione sia verificabile con sopralluogo.

Sono escluse, per le utenze domestiche, le aree destinate a cortili, balconi, terrazze, ecc., ed ogni superficie non chiusa, comprese le aree domestiche scoperte destinate a verde privato, costituenti pertinenze o accessori delle unità immobiliari domestiche.

3. Sono esenti dal tributo i locali soggetti a lavori di restauro per intervento edilizio, che ne rendano impossibile l'utilizzo. L'esenzione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati da:

-  autorizzazione comunale o comunicazione al comune
-  dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal direttore lavori o dalla ditta esecutrice
-  dichiarazione attestante l'avvenuto smaltimento dei materiali di risulta in discariche autorizzate, con indicazione delle stesse.



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

L'esenzione verrà riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori di restauro. La richiesta per ottenere l'esenzione, pena la decadenza, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio lavori.

4. Sono esenti del tributo i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, con esclusione di quelli annessi, destinati ad usi diversi da quello del culto.

Art. 10

Particolari situazioni di tributo

1. Per i locali e le superfici scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione) si applica un coefficiente di riduzione del tributo pari a 0,3.

Per le attività di ristorazione degli agriturismo, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continuata dell'attività stessa, viene prevista, rispetto al tributo di ristorante una riduzione del 40%.

2. Non sono soggetti al tributo i locali sprovvisti di qualsiasi utenza e non ammobiliati, qualora tali circostanze siano comunicate con idonea documentazione al soggetto gestore e debitamente riscontrate.

Gli effetti decorrono dal giorno di ricezione della comunicazione.

3. Per le case dei residenti o dei non residenti tenute a disposizione, o sfitte, ovvero aggiuntive alla abitazione primaria dello stesso intestatario, sarà applicato il tributo corrispondente alla utenza domestica di 3 componenti.

Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, nel caso che gli stessi dichiarino il numero di occupanti ed il periodo di occupazione, il tributo viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione si verifica, fatte salve le verifiche d'ufficio.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, per i locali ad uso di prima abitazione degli italiani residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. sarà applicato il tributo corrispondente alle abitazioni di un componente.

Quanto previsto dal precedente periodo non trova applicazione per le abitazioni locatate o a qualsiasi titolo occupate.

4. In deroga a quanto previsto dall'art. 3 comma 1, per i locali adibiti a civile abitazione affittati per periodi inferiori all'anno il tributo è dovuto dal proprietario per l'intero anno ed è equiparata all'utenza domestica di 3 componenti.



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio i quali sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

6. Per l'utenza non domestica viene prevista una riduzione proporzionale (a partire dagli standards previsti nella definizione) del tributo, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata da idoneo soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

La riduzione non potrà mai essere superiore alla quota variabile del tributo.

Qualora il produttore abbia provveduto all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia e che tale metodo risulti da concessioni, debitamente documentate ed autorizzate, la misura della riduzione verrà comunque determinata dalla quantità dei rifiuti utilizzati per un importo che non potrà mai superare i 2/3 della massima riduzione concedibile, di cui al successivo comma tredici. La documentazione accertante l'avvenuto recupero dovrà pervenire, pena la decadenza del diritto al rimborso, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui fa riferimento il recupero stesso.

7. Non rientrano nella fattispecie, e pertanto non possono comportare riduzioni del tributo, le situazioni di erogazione di servizi svolti dal gestore, relativamente al nolo di attrezzature e/o alla fornitura di servizi suppletivi alle condizioni di standard, specificati nel Contratto di Servizio tra Comune ed il soggetto gestore.

8. Il tributo nella quota variabile è ridotto del 25% per quelle utenze che praticano il compostaggio domestico. La pratica del compostaggio avviata dall'interessato presso la propria abitazione dovrà essere documentata dallo stesso e verificata dal gestore.

A tale scopo l'utente deve presentare la richiesta di riduzione al Gestore del Servizio allegando la planimetria della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile.

La riduzione sarà applicata automaticamente e avrà decorrenza dal giorno di pervenimento della richiesta.

L'utente con la predetta richiesta autorizza il Gestore del Servizio ad effettuare sopralluoghi che andranno concordati preventivamente.

Nel caso che dai successivi sopralluoghi non fossero verificate e rispettate le modalità della pratica di compostaggio, verrà ripristinata il tributo intero con la medesima decorrenza della riduzione, inoltre verrà applicata la penalità di cui all'art.16 comma 2.

9. Le riduzioni del tributo previste nel presente disciplinare si sommano, ma, comunque non potranno superare una riduzione complessiva di 0,7.

Art. 11

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio – assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, un sussidio per il pagamento totale o parziale del tributo.



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

Art. 12

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 13

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 60° giorno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici del gestore dell'accertamento del tributo o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune o il gestore provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 14

Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 15

Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune o altro soggetto da questo incaricato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all'articolo 18. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 16

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa pari a 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari a 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa pari a euro 100. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 17

Riscossione

1. Il Comune, salvo quanto previsto all'art. 26 relativamente al regime transitorio per l'anno 2013, riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate semestrali, scadenti nei mesi di luglio e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di luglio di ogni anno di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nei modi e nelle forme consentiti dalle vigenti disposizioni normative.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 16, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione così come previsto dall'art. 15, comma 2.



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

Art. 18 **Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 19 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 20 **Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 21 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo

19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 22

Tributo giornaliero

1. Per la gestione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è dovuto un tributo giornaliero da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Il tributo giornaliero è dovuto per occupazioni inferiori ai 150 giorni per anno solare, anche se ricorrenti.

2. Il tributo giornaliero sarà riscosso dal gestore in relazione ai periodi di effettiva occupazione a fine anno in unica soluzione.

Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.

3. Il tributo giornaliero di cui al comma 1 è fissato, per ogni categoria nella misura di 1/150 del tributo annuale, al mq. di superficie occupata per ogni giornata. Il tributo giornaliero può essere maggiorato in riferimento ad occupazioni che producano un maggior quantitativo giornaliero di rifiuti rispetto alla media annuale della categoria di appartenenza.

In ogni caso il tributo giornaliero non può essere inferiore ad € 12,00 per ogni giornata.

4. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali e non, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali ed in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione del tributo, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione

ed il gestore del servizio di igiene ambientale e il tributo è assorbito da quanto previsto da detto contratto.

5. Nel caso l'importo complessivo dovesse superare quanto previsto dal tributo annuale, sarà facoltà dell'utente optare per l'applicazione del tributo annuale.



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

Art. 23

Presupposto della maggiorazione

1. Alla quota relativa al tributo sui rifiuti si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti, solo se incidenti sia sulla parte fissa che su quella variabile delle tariffe relative ai rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 24

Aliquote

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
2. Il consiglio comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato, eccetto che per l'anno 2013 come previsto all'art. 27 del presente Regolamento.

Art. 25

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

Art. 26

Disposizioni transitorie

1. Il Comune o il gestore eventualmente incaricato continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 27

Disposizioni per l'anno 2013

1. La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata, fino al 31 dicembre 2013, a Veritas, soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti nonché di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti.

2. Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 10, comma 2 lett. a) e b), del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, le rate di versamento del tributo sono fissate in numero di due con scadenza in luglio e dicembre.

3. Per l'anno 2013 l'importo della prima rata è determinato a titolo di acconto, commisurandolo a quanto versato nei medesimi periodi dell'anno precedente a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti.

Il pagamento delle rate dovute per l'anno 2013 sono definite sulla base dei medesimi criteri applicati nel 2012 ai sensi dell'art. 5 comma 4-quater della legge 124/2013.

Per il pagamento si continuano ad utilizzare le modalità già operanti al 31.12.2012, salvo per la maggiorazione.

4. La maggiorazione, pari a 0,30 euro per mq. di cui ai precedenti articoli 23 e 24 è riservata allo Stato e sarà versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante utilizzo del modello F24.

5. Le tariffe per l'anno 2013 vengono applicate alle superfici e circostanze di fatto dichiarate ai fini del previgente prelievo sui rifiuti.

Art. 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1^a gennaio 2013.



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

COMUNI CON PIU' DI 5.000 ABITANTI

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club